

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing)

del 4 giugno 2010 (Stato 15 settembre 2022)

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 5 ottobre 2007¹ sulle lingue (LLing),
ordina:

Sezione 1: Lingue ufficiali della Confederazione

Art. 1² Campo d'applicazione della sezione 2 LLing
(art. 4 cpv. 2 LLing)

L'unità dell'Amministrazione federale che, nei casi di cui all'articolo 4 capoverso 2 LLing, prepara la definizione di obiettivi strategici o la conclusione di un accordo di prestazioni o di uno strumento analogo con un'organizzazione o una persona attiva a livello nazionale, esamina se

- a. sia necessario inserire negli obiettivi strategici o negli strumenti criteri od obiettivi corrispondenti alle esigenze della sezione 2 LLing;
- b. sia necessario dichiarare applicabili mediante ordinanza disposizioni della sezione 2 LLing.

Art. 2 Comprensibilità
(art. 7 LLing)

¹ I testi della Confederazione che devono essere pubblicati sono redatti, in tutte le lingue ufficiali, in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari, nonché secondo i principi della parità linguistica tra i sessi.³

² Le unità dell'Amministrazione federale adottano le misure organizzative necessarie per garantire la qualità redazionale e formale dei testi. I criteri qualitativi redazionali e formali sono disciplinati dalla Cancelleria federale mediante istruzioni.⁴

RU 2010 2653

¹ RS 441.1

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

³ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 692).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Art. 3 Romancio

(art. 11 LLing)

¹ La Cancelleria federale coordina in seno all'Amministrazione federale le traduzioni in romancio e la pubblicazione dei testi romanci.

² I testi sono tradotti in romancio in collaborazione con la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni.

³ La Cancelleria federale assicura l'aggiornamento continuo degli atti normativi tradotti in romancio.

⁴ La Cancelleria federale è competente per la terminologia romancia in seno all'Amministrazione federale e la pubblica su Internet.

Art. 4 Internet

(art. 12 cpv. 2 LLing)

¹ Le unità dell'Amministrazione federale mettono a disposizione in tedesco, francese e italiano i contenuti principali dei loro siti Internet. I contenuti principali sono determinati in funzione dell'importanza del testo e della cerchia di destinatari.⁵

² Offrono inoltre una selezione di contenuti in romancio, d'intesa con la Cancelleria federale.

Art. 5 Trattati internazionali

(art. 13 LLing)

¹ Un trattato internazionale può essere concluso in inglese se:

- a. vi è una particolare urgenza;
- b. lo esige una forma specifica del trattato; o
- c. tale è la prassi corrente nelle relazioni internazionali della Svizzera nel settore in questione.

² Occorre tuttavia adoperarsi a favore della redazione di una versione originale in una delle lingue ufficiali.

Art. 6⁶ Pari opportunità degli impiegati delle diverse comunità linguistiche

(art. 9 e 20 LLing)

¹ I datori di lavoro del personale delle unità dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁷ sul personale federale (OPers), escluso il settore dei Politecnici federali, provvedono affinché gli impiegati non siano svantaggiati a causa della loro appartenenza a una comunità linguistica.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

⁷ RS 172.220.111.3

² Provvedono in particolare affinché gli impiegati, a prescindere dalla comunità linguistica cui appartengono:

- a. possano esercitare la loro attività in tedesco, francese o italiano, sempre che l'utilizzazione di una lingua di lavoro diversa dalla lingua scelta non sia necessaria per ragioni importanti;
- b. possano partecipare in misura equivalente ai processi decisionali secondo le loro qualifiche;
- c. abbiano le stesse opportunità di sviluppo e di carriera.

Art. 7⁸ Rappresentanza delle comunità linguistiche
nell'Amministrazione federale
(art. 20 cpv. 2 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. e LPers)

¹ La rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OPers⁹, escluso il settore dei Politecnici federali, deve perseguire le fasce percentuali seguenti, anche a livello di quadri:

- a. tedesco: 68,5–70,5 %
- b. francese: 21,5–23,5 %
- c. italiano: 6,5– 8,5 %
- d. romancio: 0,5– 1,0 %

² Le rappresentanze delle comunità linguistiche latine possono superare il limite superiore delle fasce percentuali di cui al capoverso 1 lettere b–d.

³ Al momento del reclutamento del personale, i datori di lavoro di cui al capoverso 1 provvedono affinché candidati di tutte le comunità linguistiche vengano preselezionati e convocati per un colloquio, sempre che soddisfino i criteri di selezione oggettivi. A parità di qualifica, vengono assunti prioritariamente i candidati provenienti da comunità linguistiche sottorappresentate nell'unità amministrativa interessata; tale preferenza è accordata in particolare per i quadri.

Art. 8¹⁰ Conoscenze linguistiche del personale federale
(art. 20 cpv. 1 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. e bis LPers)

¹ I datori di lavoro di cui all'articolo 6 capoverso 1 provvedono affinché:

- a. gli impiegati possiedano le conoscenze orali e scritte in una seconda lingua ufficiale necessarie all'esercizio della loro funzione;

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

⁹ RS 172.220.111.3

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

- b. i quadri di livello medio possiedano buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e, se possibile, conoscenze passive in una terza lingua ufficiale.
- c. i quadri superiori e i quadri di livello medio con funzioni dirigenziali possiedano buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e conoscenze passive in una terza lingua ufficiale.

² I datori di lavoro propongono ai loro impiegati corsi di lingua tedesca, francese e italiana.

³ Se al momento dell'assunzione un quadro non possiede le conoscenze linguistiche richieste, il datore di lavoro prende, entro un anno, le misure necessarie per migliorarle.

⁴ Le formazioni necessarie all'acquisizione di competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate formazioni rispondenti ai bisogni del servizio di cui all'articolo 4 capoverso 4 OPers¹¹.

Art. 8a¹² Obiettivi strategici
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

Il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici di promozione del plurilinguismo per ciascuna legislatura.

Art. 8b¹³ Delegato federale al plurilinguismo
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

¹ Il Consiglio federale nomina un delegato al plurilinguismo (delegato federale al plurilinguismo). Quest'ultimo è aggregato al Dipartimento federale delle finanze.

² Il delegato federale al plurilinguismo ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. sostenere il Consiglio federale nell'elaborazione degli obiettivi strategici e nel controllo dell'attuazione di questi obiettivi;
- b. coordinare e valutare l'attuazione degli obiettivi strategici da parte dei dipartimenti e della Cancelleria federale;
- c. consigliare e sostenere i dipartimenti e la Cancelleria federale, le loro unità amministrative e il loro personale nelle questioni relative al plurilinguismo e sensibilizzarli in merito a tali questioni;
- d. collaborare con i servizi cantonali e altre amministrazioni pubbliche e intrattenere relazioni con le istituzioni esterne che si occupano del plurilinguismo;
- e. informare regolarmente il pubblico sul settore del plurilinguismo;
- f. rappresentare la Confederazione negli organismi nazionali che si occupano della promozione del plurilinguismo.

¹¹ RS 172.220.111.3

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Art. 8c¹⁴ Attuazione degli obiettivi strategici da parte dei dipartimenti e delle unità amministrative
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono insieme alle unità amministrative a loro subordinate un catalogo di misure quadriennale destinato all'attuazione degli obiettivi strategici.

² Le unità amministrative sono responsabili dell'attuazione del catalogo di misure e prevedono le risorse finanziarie e umane necessarie.

Art. 8d¹⁵ Controllo e analisi
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

¹ Il rapporto annuale sulla gestione del personale destinato alle commissioni parlamentari di vigilanza descrive l'evoluzione della rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità di cui all'articolo 7 capoverso 1.

² L'Ufficio federale del personale mette a disposizione del delegato federale al plurilinguismo statistiche dettagliate sulla rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità amministrative di cui all'articolo 7 capoverso 1, segnatamente per le funzioni di quadro. Queste statistiche sono compilate sulla base dei dati e delle analisi del Sistema informatico di gestione del personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS).

³ Ogni quattro anni, i dipartimenti e la Cancelleria federale presentano al delegato federale al plurilinguismo un rapporto con informazioni quantitative e qualitative sullo stato del plurilinguismo e sull'attuazione degli articoli 6–8 nelle loro unità amministrative. Su richiesta, essi gli forniscono informazioni supplementari su questioni del plurilinguismo al loro interno e nelle rispettive unità amministrative.

⁴ Il delegato federale al plurilinguismo redige ogni quattro anni un rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale basato sui rapporti dei dipartimenti e della Cancelleria federale. In tale rapporto formula anche raccomandazioni sull'impostazione da dare alla politica del plurilinguismo.

⁵ Se un dipartimento o la Cancelleria federale non rispettano manifestamente le disposizioni sulla promozione del plurilinguismo, il delegato federale al plurilinguismo può formulare raccomandazioni all'indirizzo del dipartimento interessato o della Cancelleria federale.

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Sezione 2: Promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche

Art. 9¹⁶ Scambi in ambito scolastico (art. 14 LLing)

Per promuovere gli scambi in ambito scolastico sono concessi aiuti finanziari alla Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità Movetia per:

- a. lo sviluppo e lo svolgimento di programmi per la promozione degli scambi scolastici;
- b. la consulenza, l'accompagnamento e il sostegno di progetti di scambio;
- c. la documentazione, la valutazione e l'informazione in merito alle offerte e alle attività di scambio.

Art. 10 Lingue nazionali nell'insegnamento (art. 16 lett. a e b LLing)¹⁷

Per promuovere le lingue nazionali nell'insegnamento sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per:

- a.¹⁸ progetti per lo sviluppo di piani e sussidi didattici per l'insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale che hanno carattere innovativo o presentano un legame con gli obiettivi comuni della Confederazione e dei Cantoni in materia di politica della formazione;
- b. progetti di promozione dell'apprendimento di una lingua nazionale attraverso un insegnamento bilingue;
- c. la promozione della conoscenza della lingua nazionale locale da parte degli alloglotti prima della scuola elementare.

Art. 11¹⁹ Conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti (art. 16 lett. c LLing)

Per promuovere la conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per:

- a. lo sviluppo di piani d'insegnamento integrato nella lingua e cultura d'origine;
- b. il perfezionamento dei docenti;
- c. lo sviluppo di sussidi didattici.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Art. 12²⁰ Centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo
(art. 17 LLing)

¹ Per promuovere la ricerca applicata nel campo delle lingue e del plurilinguismo sono concessi aiuti finanziari all'Istituto di plurilinguismo dell'Università di Friburgo e dell'Alta Scuola Pedagogica di Friburgo per:

- a. il coordinamento, la direzione e lo svolgimento della ricerca;
- b. la gestione di un centro di documentazione;
- c. la gestione di una rete nazionale di ricerca;
- d. la collaborazione in reti di ricerca e organizzazioni scientifiche internazionali.

² L'Ufficio federale della cultura (UFC) conclude un accordo di prestazioni con l'Istituto di plurilinguismo.

Art. 13²¹ Sostegno ad agenzie di stampa
(art. 18 lett. a LLing)

Possono essere concessi aiuti finanziari ad agenzie di stampa d'importanza nazionale se informano regolarmente in almeno tre lingue nazionali su temi di politica delle lingue, delle culture e della comprensione da tutte e quattro le regioni linguistiche.

Art. 14²² Sostegno a organizzazioni e istituzioni
(art. 18 lett. b LLing)

¹ Per la promozione della comprensione tra le comunità linguistiche possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per:

- a. attività utili alla sensibilizzazione della popolazione sul plurilinguismo che:
 1. promuovono la pratica, la consapevolezza e la valorizzazione del plurilinguismo, e
 2. rendono possibile la partecipazione ad attività culturali plurilingui;
- b. attività utili alla creazione di reti di attori impegnati a favore della comprensione tra le comunità linguistiche che:
 1. promuovono lo scambio di sapere e di esperienze, e
 2. stabiliscono e curano la collaborazione.

² Le organizzazioni e le istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:

- a. essere attive in almeno due regioni linguistiche;
- b. non perseguire uno scopo lucrativo;

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

- c. esercitare da almeno tre anni attività di sensibilizzazione o creazione di reti ai sensi del capoverso 1.

³ L'ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:

- a. al tipo e all'importanza delle attività;
- b. alla qualità e all'efficacia delle attività;
- c. alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.

⁴ Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi che l'organizzazione o istituzione sostiene per l'esercizio delle attività. Il lavoro prestato a titolo volontario può essere conteggiato come prestazione propria nella misura di al massimo il 10 per cento di tali costi.

Art. 15 Sostegno a progetti di enti pubblici

(art. 18 lett. c LLing)

¹ Possono essere concessi aiuti finanziari a enti pubblici per progetti utili alla sensibilizzazione o alla creazione di reti ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1.²³

² L'ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:

- a. al tipo e all'importanza dell'attività o di un progetto;
- b. alla qualità e all'efficacia del progetto;
- c. alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.

Art. 16 Aiuti finanziari per traduzioni

(art. 19 LLing)

¹ Possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per traduzioni nell'ambito della loro attività di comunicazione nelle varie regioni linguistiche, in particolare per comunicare con le persone alle quali è destinata la loro attività di pubblica utilità.

² Le organizzazioni e istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:

- a. essere attive in almeno tre regioni linguistiche;
- b. non perseguire uno scopo lucrativo;
- c. svolgere un'attività di pubblica utilità;
- d. essere politicamente e confessionalmente neutrali;
- e. svolgere un compito nell'ambito della politica delle lingue e della comprensione e avere un irradiazione a livello nazionale.

³ Le organizzazioni e istituzioni che beneficiano di aiuti finanziari secondo l'articolo 14 non hanno diritto ad aiuti finanziari per traduzioni.

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Sezione 3: Sostegno ai Cantoni plurilingui

(art. 21 LLing)

Art. 17

¹ Per promuovere il plurilinguismo nelle autorità e nelle amministrazioni cantonali e comunali sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui per l'adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:²⁴

- a. servizi di traduzione e terminologia a favore della comunicazione intracantonale e intercantonale;
- b.²⁵ la formazione e il perfezionamento linguistico e professionale del personale delle amministrazioni per le questioni concernenti il plurilinguismo;
- c. progetti di sensibilizzazione del pubblico sul plurilinguismo.

² Per promuovere il plurilinguismo nel settore dell'istruzione sono concessi ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:

- a. l'acquisto di sussidi didattici per l'insegnamento delle lingue;
- b. la formazione e il perfezionamento linguistico dei docenti;
- c. progetti di promozione dell'apprendimento di una lingua nazionale attraverso un insegnamento bilingue a tutti i livelli scolastici;
- d. progetti di promozione della frequenza di lezioni in un'altra lingua ufficiale del Cantone a tutti i livelli scolastici;
- e.²⁶ ...

Sezione 4: Salvaguardia e promozione delle lingue e culture romancia e italiana nel Cantone dei Grigioni

Art. 18²⁷ Misure generali nel Cantone dei Grigioni

(art. 22 cpv. 1 lett a LLing)

Per salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni al fine di sostenere misure cantonali nei seguenti settori:

- a. insegnamento delle lingue nelle scuole pubbliche;
- b. attività di traduzione;

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

²⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 24 ago. 2022, con effetto dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

- c. pubblicazioni in romancio e italiano;
- d. promozione del plurilinguismo nell'amministrazione cantonale;
- e. salvaguardia e promozione dell'identità linguistica e culturale;
- f. promozione di progetti di terzi concernenti il plurilinguismo e la salvaguardia e promozione dell'identità linguistica e culturale.

Art. 19 Sostegno a organizzazioni e istituzioni

(art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)

¹ Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere attività sovregionali di organizzazioni e istituzioni romance nei seguenti settori:

- a. elaborazione e realizzazione di misure di salvaguardia e promozione della lingua e cultura romancia;
- b. sviluppo e rinnovo della lingua;
- c. insegnamento extrascolastico della lingua e cultura romancia;
- d. consulenza, mediazione e documentazione.²⁸

² Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere attività sovregionali di organizzazioni e istituzioni di lingua italiana nei seguenti settori:

- a. elaborazione e realizzazione di misure di promozione della lingua e cultura italiana;
- b. pubblicazioni sulla lingua e cultura italiana;
- c. creazione e gestione di un centro di documentazione sulla lingua e cultura italiana.

³ Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell'organizzazione o dell'istituzione.

Art. 20 Promozione dell'attività editoriale romancia

(art. 22 cpv. 1 lett. c LLing)

¹ Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere editori romanci che si prefiggono di promuovere la letteratura romancia sia per i bambini e i giovani sia per gli adulti.²⁹

² Gli editori devono pubblicare opere in lingua romancia. Devono in particolare:

- a. scegliere i testi e garantirne il lettorato;
- b. provvedere alla stampa e alla produzione;
- c. promuovere la distribuzione.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Art. 21 Aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua romancia nei media
(art. 22 cpv. 2 LLing)

¹ Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere agenzie di stampa.

² Le agenzie di stampa devono in particolare:

- a. fornire quotidianamente prestazioni redazionali in lingua romancia con testi e immagini;
- b. tenere conto degli idiomi romanci e del rumantsch grischun;
- c. mettere le prestazioni redazionali a disposizione dei media in forma elettronica.

Sezione 5: Salvaguardia e promozione della lingua e cultura italiana nel Cantone Ticino

Art. 22³⁰ Misure generali nel Cantone Ticino
(art. 22 cpv. 1 lett. a e c LLing)

Per salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino al fine di sostenere misure cantonali nei seguenti settori:

- a. programmi e progetti di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura;
- b. pubblicazioni di particolare rilievo per la promozione della lingua e cultura italiana;
- c. manifestazioni e progetti per la promozione della lingua e cultura italiana;
- d. progetti di terzi concernenti la promozione del plurilinguismo e la salvaguardia e promozione dell'identità linguistico-culturale.

Art. 23³¹ Sostegno a organizzazioni e istituzioni
(art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)

¹ Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere attività sovregionali di organizzazioni e istituzioni, segnatamente per:

- a. progetti di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale;
- b. misure di promozione della creazione letteraria e culturale;
- c. l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di rilevanza linguistica e culturale.

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

² Sono inoltre concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere l'attività dell'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.

³ Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell'organizzazione o dell'istituzione.

Art. 24 e 25³²

Sezione 6: Esecuzione

Art. 26³³ Domande

¹ Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'UFC.

² L'UFC rende pubblico il termine per la presentazione delle domande in un bando di concorso sul proprio sito Internet.

³ Le domande devono comprovare l'adempimento dei requisiti di promozione e fornire tutte le informazioni necessarie per i criteri di promozione.

⁴ È data priorità alle domande che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Art. 27 Procedura e rimedi giuridici

¹ In merito alle domande di aiuti finanziari decide l'UFC. Per le domande di promozione secondo gli articoli 10 e 11 si fonda su una raccomandazione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.³⁴

² La procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali dell'amministrazione della giustizia federale.

Art. 28 Ordine di priorità

¹ Gli aiuti finanziari sono concessi entro i limiti dei crediti stanziati.

² Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell'interno istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990³⁵ sui sussidi.

Art. 29³⁶

³² Abrogati dal n. I dell'O del 24 ago. 2022, con effetto dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

³⁵ RS 616.1

³⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 24 ago. 2022, con effetto dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.

Allegato
(art. 30)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

L'ordinanza del 26 giugno 1996³⁷ sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...³⁸

³⁷ [RU 1996 2283]

³⁸ Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 2653.